



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2053

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Art. 4, comma 4, della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022. Criteri per l'installazione, nelle aree elencate nell'allegato B della legge (aree idonee) ed interne alle distanze di rispetto stradale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890, degli impianti fotovoltaici e solari termici a terra.

Il giorno **13 Dicembre 2024** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 4, comma 4 della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 *“Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse”* (di seguito Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022), prevede che *“La Giunta provinciale può definire i criteri per l'installazione, nelle aree elencate nell'allegato B, delle diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.

Tra le aree elencate nell'allegato B della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 (*“Elenco delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - articolo 4”*) vi sono, tra le altre, le *“aree di servizio per la mobilità”*, le *“strade esistenti o da potenziare”* e le *“aree a parcheggio”*. La legge provinciale individua pertanto le aree stradali fra quelle da considerare in via prioritaria per l'installazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La previgente disciplina riguardante le distanze di rispetto dalle strade (deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890 *“L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. - Articolo 70 - Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto - IV Aggiornamento - Prot. 162/06L”*), tuttavia, prevede all'articolo 6, comma 1, dell'allegato **NORMATIVA**, che *“... nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale”*.

Poiché la predetta formulazione sembra escludere la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici e solari termici a terra nelle fasce di rispetto stradale, si ritiene opportuno, nel rispetto sia delle finalità della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 che delle finalità della deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890 (il cui riferimento alla legge provinciale n. 22/1991 va considerato come aggiornato con l'articolo 61 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, *“Fasce di rispetto stradali e ferroviarie”*), con particolare riguardo alla sicurezza stradale, approvare con il seguente provvedimento:

- la modifica del citato articolo 6, comma 1 dell'allegato **NORMATIVA** alla deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890, introducendo gli impianti fotovoltaici e solari termici a terra fra le opere escluse dal divieto di edificazione in fascia di rispetto stradale;
- l'approvazione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici a terra nelle aree idonee di cui all'allegato B della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 che appartengono alle fasce di rispetto stradale, criteri allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A).

La nuova formulazione del citato articolo 6, comma 1 dell'allegato **NORMATIVA** alla deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890, sarà pertanto la seguente:

*“Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale, **agli impianti fotovoltaici e solari termici a terra realizzati in conformità ai criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022.***

*La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.”*

Poiché l'aspetto della sicurezza stradale rimane prioritario, la possibilità di installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici a terra nelle fasce di rispetto stradale dovrà comunque essere subordinato alla verifica di tale aspetto da parte dell'ente gestore della strada interessata.

Va infine chiarito che i criteri di cui alla presente deliberazione non si applicano agli impianti fotovoltaici o solari termici integrati nelle barriere stradali antirumore.

Visto e considerato quanto finora esposto,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022);
- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015);
- vista la deliberazione 5 maggio 2006, n. 890;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di sostituire l'articolo 6, comma 1 dell'allegato **NORMATIVA** alla deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890 con il seguente *“Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale, **agli impianti fotovoltaici e solari termici a terra realizzati in conformità ai criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022.***  
*La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.”*;
2. di approvare i *“Criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici a terra nelle aree idonee di cui all'allegato B della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 che appartengono alle fasce di rispetto stradale”* di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo del relativo allegato, sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## ALLEGATO A

### **Criteria per l'installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici a terra nelle aree idonee di cui all'allegato B della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 che appartengono alle fasce di rispetto stradale**

#### **1. CRITERI**

1.1. Gli impianti fotovoltaici a terra collocati nelle aree idonee di cui all'allegato B alla Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 che appartengono alle fasce di rispetto stradale di cui all'articolo 61 della Legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono soggetti all'autorizzazione o nulla osta previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) ed a seguire le prescrizioni dell'ente gestore della strada interessata ai fini della protezione e della sicurezza degli utenti della strada, del nastro stradale, degli abitati e degli edifici circostanti.

1.2. Subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 1.1, gli impianti fotovoltaici e solari termici a terra possono essere installati nelle aree di cui al medesimo punto 1.1 nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

- per i pannelli a terra, l'**altezza dal piano campagna** del punto più elevato dei pannelli non può eccedere 2.0 m;
- nei tratti stradali ricompresi all'interno del centro abitato la **distanza dal confine stradale** oppure, se più vicino, dal piede della scarpata del rilevato stradale o dal ciglio esterno del fosso di guardia non deve essere inferiore a metri 3. Inoltre i pannelli a terra dovranno risultare ad una distanza non inferiore a metri 5 dal limite dalla banchina (limite della piattaforma stradale bitumata).

Nei tratti stradali esterni al centro abitato la distanza dal confine stradale oppure, se più vicino, dal piede della scarpata del rilevato stradale o dal ciglio esterno del fosso di guardia non deve essere inferiore a metri 5. Inoltre i pannelli a terra dovranno risultare ad una distanza non inferiore a metri 7,5 dal limite dalla banchina (limite della piattaforma stradale bitumata).

Il posizionamento dei pannelli a terra non è comunque consentito sulle scarpate sovrastanti la piattaforma stradale in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°.

Fermo restando le prescrizioni sopra indicate, a giudizio dell'ente proprietario della strada il posizionamento dei pannelli in fascia di rispetto stradale potrà altresì essere subordinato all'installazione di specifici presidi di sicurezza per la circolazione (quali barriere di sicurezza stradale), nel qual caso dovrà provvedere a propria cura e spese il titolare o utilizzatore dell'impianto fotovoltaico e/o solare termico, nel rispetto delle vigenti norme di settore.

Gli impianti fotovoltaici e solari termici a terra collocati nelle aree di cui al precedente punto 1.1 che appartengono alle fasce di rispetto relative a strade locali, comunali o vicinali, a destinazione particolare quali:

- in ambito urbano, le strade di quartiere o residenziali, dove prevale l'esigenza di adattare lo spazio stradale ai volumi costruiti ed alle necessità delle categorie di utenti deboli (pedoni e ciclisti),
- in ambito extraurbano, le strade agricole, forestali, interpoderali e simili, nelle quali siano previsti opportuni accorgimenti, sia costruttivi che di segnaletica, per il contenimento delle velocità praticate, può essere autorizzata da parte dell'ente gestore l'installazione dei pannelli a terra in deroga alle distanze minime indicate nei precedenti periodi, ma in ogni caso ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della banchina, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal medesimo ente gestore ai fini della tutela della

sicurezza della circolazione e delle esigenze di manutenzione e conservazione in efficienza della strada;

- i pannelli devono essere privi di fondazioni interrato ma essere nel contempo **ancorati al terreno** in modo stabile ed idoneo a resistere alle prevedibili sollecitazioni a cui verranno sottoposti durante la loro vita tecnica;
- i pannelli non dovranno causare ostacolo o disturbo alla **visibilità** della segnaletica stradale, né costituire pericolo di abbagliamento per gli utenti della strada; non dovranno ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. Tale prescrizione assume particolare rilievo con riferimento ai tratti stradali in prossimità e/o in corrispondenza di intersezioni, accessi e curve;
- i pannelli dovranno essere realizzati senza opere edilizie in modo che siano facilmente **rimovibili**. Sono fatte salve le installazioni su costruzioni esistenti o su costruzioni autorizzate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890 o l'installazione su barriere assorbi rumore;
- l'**ente gestore della strada** può motivatamente richiedere la rimozione - temporanea o permanente - dei pannelli ricadenti in fascia di rispetto stradale senza che questo comporti alcun onere per l'ente stesso. Parimenti il titolare o usurario dei pannelli è impegnato a tenere indenne il proprietario ed il gestore della strada da richieste di indennizzi o ristori di sorta per eventuali penalizzazioni che si dovessero registrare nella resa dell'impianto fotovoltaico o solare termico installato, per effetto della modifica nel tempo dei manufatti di arredo e/o della vegetazione presenti nelle pertinenze della strada e/o nella relativa fascia di rispetto;
- il richiedente l'installazione dovrà adoperarsi affinché i pannelli siano **tutelati da eventuali danni** legati alla manutenzione ordinaria della strada (p.es. sgombero della neve, sfalcio dell'erba, scarichi delle acque superficiali, e/o proiezione di sassi e/o detriti dai veicoli in transito) o dal suo utilizzo (incidenti stradali), rinunciando a rivalersi sull'ente gestore per qualsiasi danno all'impianto o ai beni serviti dallo stesso.

1.3. Nelle aree di cui al precedente punto 1.1 è consentita la realizzazione unicamente dei pannelli e degli eventuali caviodotti di collegamento. E' esclusa invece la realizzazione di opere o impianti diversi quali inverter, sistemi di accumulo, etc..

## 2. DISPOSIZIONI ULTERIORI

2.1. L'eventuale installazione di impianti fotovoltaici e solari termici a terra in aree che appartengono alle fasce di rispetto stradale di cui all'articolo 61 della Legge provinciale per il governo del territorio 2015 ma che non sono comprese tra le aree idonee di cui all'allegato B alla Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è soggetta all'autorizzazione o nullaosta previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni dell'ente gestore della strada interessata; inoltre, ove applicabile, detta installazione è soggetta all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Anche in questi casi andranno comunque rispettati i criteri di cui al punto 1.2.